

Regolamento camerale per la disciplina delle procedure comparative per il conferimento di incarichi

Approvato con Delibera di Giunta n. 58 del 2007

Sommario

Art. 1 Oggetto e finalità

Art.2 Ambito di applicazione

Art.3 Tipologie di incarico

Art. 4 Presupposti per il conferimento di incarichi professionali

Art. 5 Selezione degli esperti mediante procedure comparative.

Art. 6 Banca dati curriculare

Art. 7 Presupposti per il conferimento di incarichi professionali in via diretta senza esperimento della procedura comparativa

Art. 8 Formalizzazione dell'incarico

Art. 9 Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

Art. 10 Pubblicizzazione dell'affidamento degli incarichi

Art. 1 Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina il conferimento da parte della Camera di Commercio di Lucca di incarichi professionali e di collaborazione ad esperti esterni di comprovata esperienza, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 7 comma 6 del D.Lgs 165/2001 così come modificato dall'art. 32 "contratti di collaborazione" del D.L. n. 223 del 4 luglio 2006, convertito con modificazioni in legge 4 agosto 2006 n.248.

2. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate a garantire la trasparenza e l'imparzialità nell'individuazione degli esperti ed a consentire la razionalizzazione della spesa per gli incarichi.

Art.2 Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle procedure di conferimento d'incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo (contratto d'opera) stipulati ai sensi dell'art. 2222 del codice civile e delle disposizioni ad esso conseguenti, aventi natura di:

- a) incarichi affidati a soggetti esercenti l'attività professionale in via abituale, necessitanti o meno di abilitazione, individuabili come titolari di partita IVA;
- b) incarichi affidati a soggetti esercenti l'attività nell'ambito di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
- c) incarichi affidati a soggetti esercenti l'attività in via occasionale.

2. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano agli affidamenti di incarico di progettazione e direzione dei lavori che sono disciplinati dall'art. 91 D.Lgs. 12/04/06 n. 163.

Art.3

Tipologie di incarico

1. Il presente regolamento disciplina le procedure di conferimento d'incarichi professionali e di collaborazione aventi ad oggetto:

- incarichi di consulenza volti ad acquisire pareri, valutazioni, espressioni di giudizio su specifiche questioni ed incarichi di assistenza legale;
- incarichi di studio per l'esame di un particolare problema con la finalità di produrre un risultato che diverrà proprio della camera e sarà da questa utilizzato;
- incarichi di ricerca che si sostanziano in un'attività speculativa sulla base di un programma predefinito dalla Camera;
- prestazioni riferite a specifici progetti o programmi funzionalmente connessi con l'attività istituzionale della Camera e con gli obiettivi da questa prefissati, i cui risultati ed elaborazioni sono immediatamente fruibili dalla Camera, dai soggetti in essa operanti e dall'utenza esterna.

Art. 4

Presupposti per il conferimento di incarichi professionali

1. Per esigenze cui non può far fronte con il personale in servizio, la Camera può conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa ad esperti di provata competenza, in presenza dei seguenti presupposti:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento alla Camera di Commercio di Lucca e ad obiettivi specifici e determinati;
- b) deve essere preliminarmente accertata l'impossibilità oggettiva di poter far fronte con le risorse umane disponibili al suo interno alle esigenze funzionali che s'intendono soddisfare;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea ed altamente qualificata;
- d) devono essere preventivamente determinati la durata, il luogo, l'oggetto e il compenso della collaborazione.

Art. 5

Selezione degli esperti mediante procedure comparative.

1. La Camera procede alla selezione degli esperti esterni ai quali conferire incarichi professionali mediante procedure comparative, pubblicizzate con specifici avvisi affissi all'albo camerale e inseriti nel sito internet, e con le eventuali altre forme di pubblicità che potranno essere, di volta in volta, ritenute più opportune.

2. L'avviso deve contenere i seguenti elementi:

- la tipologia dell'incarico
- l'oggetto, che in alcuni casi può assumere forma progettuale, e i risultati attesi
- la durata
- il luogo
- la descrizione della professionalità richiesta
- il compenso, ove sia predeterminato dall'ente
- le modalità ed il termine di presentazione dei curricula
- l'eventuale svolgimento di colloqui

3. La Camera procede alla selezione valutando in termini comparativi i curricula. La valutazione dei curricula può essere integrata con un colloquio, in considerazione della tipologia, della durata e del compenso, a cui vengono invitate almeno tre persone con i requisiti curriculari più attinenti all'oggetto dell'incarico. La valutazione e la scelta, adeguatamente motivata, devono risultare da

apposita relazione conservata agli atti. Non trattandosi di procedura di reclutamento, nell'atto stesso non devono essere stilate graduatorie né tanto meno espressi giudizi di idoneità.

4. La valutazione dei curricula e dell'eventuale colloquio è effettuata sulla base della professionalità dei candidati, avuto riguardo ai profili formativi e di specializzazione, delle esperienze professionali da questi maturate, con stretto riferimento ai contenuti ed alle caratteristiche di esecuzione del progetto o delle attività che formano oggetto dell'incarico da conferire.

5. L'ammontare dei compensi correlati all'esecuzione degli incarichi è stabilito sulla base dei contenuti professionali, della complessità e della durata dell'incarico.

6. La valutazione dei curricula può essere integrata dalla comparazione dell'ammontare del compenso richiesto dal professionista per l'esecuzione dell'incarico.

Art. 6 Banca dati curriculare

1. La Camera istituisce una banca dei curricula degli esperti esterni con requisiti professionali e di esperienza minimi da essa stabiliti, eventualmente suddivisi per tipologie di settori di attività.

2. La Camera può ricorrere a tale banca dati, in occasione di procedure comparative, ad integrazione dei curricula vitae richiesti in seguito all'avviso di cui all'art. 5.

Art. 7 Presupposti per il conferimento di incarichi professionali in via diretta senza esperimento della procedura comparativa

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, la Camera può conferire ad esperti esterni incarichi professionali in via diretta, senza l'esperimento di procedure di selezione, quando ricorrano le seguenti situazioni:

- a) per attività comportanti prestazioni di assistenza legale ovvero in casi di nota specialità della competenza e/o della professionalità da acquisire, in relazione alle caratteristiche tecniche delle prestazioni da rendere;
- b) per incarichi relativi a programmi o progetti finanziati o cofinanziati da altre amministrazioni pubbliche o dall'Unione europea, per la realizzazione dei quali siano stabilite tempistiche tali da non rendere possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione per l'individuazione dei soggetti attuatori;
- c) nei casi in cui l'importo dell'incarico è compreso entro € 1.000,00 al netto di IVA ed imposte di legge;
- d) nel caso in cui la procedura comparativa, rispettosa dei criteri di cui all'art. 7 D.Lgs 165/2001, sia già stata svolta da un ente del sistema camerale;
- e) nei casi in cui la procedura comparativa non abbia dato esiti positivi.

2. Per gli incarichi che assumono la forma della collaborazione coordinata e continuativa, oltre nei casi sopra indicati, l'individuazione diretta può essere altresì legata alla proroga di un precedente contratto, dove la necessità di portare a compimento il programma oggetto del primo contratto comporta la conseguente prosecuzione del rapporto con la stessa persona.

Art. 8 Formalizzazione dell'incarico

1. La Camera formalizza l'incarico conferito mediante la stipulazione di un disciplinare inteso come atto di natura contrattuale nel quale sono specificati gli obblighi per l'incaricato/collaboratore.
2. Il disciplinare d'incarico contiene, quali elementi essenziali, l'indicazione dettagliata della durata, del luogo, dell'oggetto, delle modalità specifiche di realizzazione e di verifica delle prestazioni professionali, nonché del compenso della collaborazione.

Art. 9

Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

1. La dirigenza della Camera verifica il corretto svolgimento dell'incarico ed il suo buon esito mediante il riscontro delle attività svolte dall'incaricato ed i risultati ottenuti con quelli prefissati al momento del conferimento.

Art. 10

Pubblicizzazione dell'affidamento degli incarichi

1. La Camera rende noti gli incarichi conferiti, mediante formazione e pubblicizzazione periodica degli elenchi di consulenti ed esperti di cui si è avvalsa ai sensi dell'art.53 comma 14 D.Lgs 165/2001.
2. Gli elenchi, messi a disposizione sul sito internet, contengono per ogni incarico i riferimenti identificativi del consulente o del collaboratore cui lo stesso è stato conferito, l'oggetto, la durata ed il compenso.